

L'estratto che stai consultando fa parte del volume in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di **Wolters Kluwer** 


Torna al libro











# CAPITOLO 6 TECNICHE DI REDAZIONE DEL RICORSO, MOTIVI DI IMPUGNAZIONE E VIZI DELLA SENTENZA IMPUGNATA DENUNCIABILI

Il presente capitolo evidenzia le tecniche di redazione del ricorso, i motivi di impugnazione e i vizi della sentenza impugnata denunciabili ai sensi dell'art. 360 c.p.c.

Sommario: 6.1. In quali casi può essere censurata la sentenza di appello con ricorso per Cassazione per vizio di motivazione? – 6.2. Che si intende per specificità dei motivi di ricorso? – 6.3. In caso di pluralità di ragioni singolarmente sufficienti a sorreggere la sentenza, l'omessa impugnazione di una delle rationes decidendi quali effetti produce? – 6.4. Quali condizioni deve soddisfare il ricorso per cassazione? – 6.5. Sono ammissibili le sentenze copia-incolla? - 6.6. L'erronea declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione legittima sempre il ricorso per Cassazione? – 6.7. In caso di dedotta nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza del petitum o della causa petendi, quali sono i poteri della Corte di Cassazione? – 6.8. È ammissibile la denuncia in un unico motivo dei due distinti vizi (c.d. "motivi misti")? - 6.9. L'erronea indicazione del motivo di ricorso ne comporta l'inammissibilità? - 6.10. La censura formulata in relazione ad un intero insieme di norme rende il ricorso inammissibile? - 6.11. In caso di violazione dell'art. 102 c.p.c. quali oneri di allegazione sono posti a carico del deducente? - 6.12. L'omessa indicazione delle norme violate rende inammissibile il ricorso? - 6.13. L'erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo ne determina l'inammissibilità? – 6.14. È improcedibile il ricorso in caso di deposito di copia fotostatica del ricorso in luogo dell'originale? – Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c. - 6.15. Fino a quando e con quali modalità può essere dedotto il difetto di giurisdizione (art. 360, n. 1, c.p.c.)? – 6.15.1. Giurisdizione della Corte dei Conti – 6.15.2. Giurisdizione del Giudice amministrativo – 6.15.3. Giurisdizione del Giudice ordinario – 6.16. Sono impugnabili per cassazione le sentenze in grado appello sulla giurisdizione? – 6.17. In caso di sentenza del Tar declinatoria della giurisdizione e riforma da parte del Consiglio di Stato in appello e remissione al primo giudice (Tar), tale pronuncia è ricorribile immediatamente in Cassazione per motivi di giurisdizione? - 6.17.1. Regolamento preventivo di giurisdizione – Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c. – 6.18. Nozione di competenza e relativo regolamento - 6.18.1. Modifiche al regolamento di competenza -6.19. Che si intende per competenza funzionale? -6.20. Che si intende per regolamento di competenza d'ufficio? - 6.21. Il conflitto di competenza può essere sollevato anche dal giudice d'appello in limine litis? - 6.22. Quali sono le principali regole in tema di regolamento di competenza? - 6.22.1. Regolamento di competenza: esclusione – Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – **6.23.** Qual è la differenza tra violazione di legge e falsa applicazione di legge (art. 360, n. 3, c.p.c.)? - Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – 6.24. Quando il vizio va dedotto sub art. 360, n. 4, c.p.c. per nullità della sentenza o del procedimento? - 6.25. L'omessa pronuncia del giudice di merito su un'eccezione non rilevabile di ufficio come va dedotta in Cassazione? - 6.26. Come va dedotta la violazione dell'art. 116 c.p.c. in ordine alla valutazione delle prove? – 6.27. La Cassazione ha il potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito nel caso di errores in procedendo? - 6.28. La mancata ammissione di una prova e l'omesso esame di





elementi istruttori come vanno censurati in Cassazione? – **6.28.1.** Ammissibile la prova per testimoni, anche se negativa? – **6.29.** Qual è la differenza tra omessa motivazione ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. e omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e 360, n. 4, c.p.c. dopo la modifica dell'art. 360, n. 5, c.p.c.? – **6.30.** Qual è la distinzione tra *errores in iudicando* ed *errores in procedendo*? – Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – **6.31.** In quali casi è ancora possibile dedurre il vizio di motivazione? – **6.32.** Quali sono le questioni in tema di inammissibilità del ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme? – **6.33.** Sono ancora ammissibili censure di merito alla sentenza impugnata? – **6.34.** Che si intende per punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.?

### 6.1. In quali casi può essere censurata la sentenza di appello con ricorso per Cassazione per vizio di motivazione?

Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1, c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa¹. L'art. 360 c.p.c. disciplina i provvedimenti impugnabili tramite ricorso per cassazione, nonché i motivi dello stesso.

I vizi sia della sentenza in sé considerata sia degli atti processuali antecedenti si convertono in motivi di gravame e debbono essere fatti valere nei limiti e secondo le regole proprie dei vari mezzi di impugnazione<sup>2</sup>.

Il corrispondente giudizio, pertanto, è essenzialmente di diritto ad eccezione del vizio di motivazione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., ossia inteso a controllare la puntuale applicazione della legge da parte dei giudici, che sono, dunque, i primi e diretti destinatari del controllo di legalità.

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio<sup>3</sup>.

Il precedente testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. faceva riferimento alla ricorribilità per cassazione "per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio", poi sostituito dall'art. 54, D.L. 22/06/2012, n. 83, convertito nella L. 07/08/2012, n. 134, il quale ha ora riguardo al vizio dell'**omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti**.

390

Ψ



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cass., SS.UU., Ord. 08/11/2021, n. 32415.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cass., sez. 2, Ord. 27/05/2019, n. 14434.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cass., sez. 6-I, Ord., 09/07/2013, n. 17041; Cass. n. 20712/2018.

La nuova disposizione si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto4.

La ricorribilità per cassazione "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" rimane, in ogni caso, preclusa in ipotesi, di c.d. "doppia conforme", ovvero avverso l'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c. o avverso la sentenza di rigetto dell'appello, che siano fondate sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione di primo grado (art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.).

L'"omesso esame" sottende pur sempre un vizio di motivazione, ovvero un errore di attività del giudice incidente sull'iter logico adoperato.

Peraltro una motivazione insufficiente, contraddittoria o del tutto omessa, o apparente, priva la sentenza di un requisito di validità indispensabile per il suo scopo.

Nella precedente definizione il codice parlava di «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio».

La nuova formulazione si applica anche al processo tributario in mancanza di una specifica norma derogatrice<sup>5</sup>.

Si dubitava (tanto che la questione veniva rimessa alle Sezioni unite) circa il portato della disposizione dell'art. 54, comma 3-bis, D.L. cit., che stabilisce che "le disposizioni di cui al presente articolo - relative al procedimento di appello e di cassazione, pur non menzionato nella rubrica dell'articolo - non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31/12/1992, n. 546".

In particolare, ci si domandava se le disposizioni sul ricorso per cassazione, circa - come detto - il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (oltre che i limiti d'impugnazione della "doppia conforme" ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348-ter c.p.c.), fossero applicabili anche al ricorso avverso le sentenze delle commissioni tributarie, interrogandosi se la nozione di "processo tributario" ricomprendesse o meno anche il giudizio in cassazione avverso sentenze rese da dette commissioni. La questione



© Wolters Kluwer Italia





391

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Gambioli I., Brevi note sull'interpretazione dell'art. 360 c.p.c. e sulla nozione di fatto decisivo, in Giur. it., 2017, p. 647.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sulla applicabilità del nuovo art. 360, n. 5 e dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. ai procedimenti per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie, Passanante, Le Sezioni unite riducono al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015. L'applicabilità al ricorso per cassazione in materia tributaria degli artt. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. come riformulato dalla L. n. 134/2012 e 348-ter, ultimo comma, c.p.c. e le argomentazioni delle Sezioni unite sono analizzate da Dalla Bontà, Le Sezioni Unite enunciano l'applicabilità del riformulato art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e del meccanismo della c.d. doppia conforme al ricorso per cassazione in materia tributaria, in Dir. prat. trib., 2014, p. 460.

della Cassazione non si applichi la novella.

è stata risolta dalle Sezioni unite che, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità, ha concluso che l'eccettuazione dell'applicabilità delle nuove norme processuali si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull'appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito<sup>6</sup>; apparirebbe arbitrario ritenere che solo ad una sezione

L'esatta **qualificazione giuridica** delle questioni dedotte in giudizio - sostanziali, attinenti al rapporto, o processuali, attinenti all'azione e all'eccezione - può essere operata, anche d'ufficio, dalla Corte di Cassazione, nell'esercizio dell'istituzionale potere di censura degli errori di diritto, ove le circostanze a tal fine rilevanti siano state compiutamente prospettate nella pregressa fase di merito dalla parte interessata<sup>7</sup>.

La rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività, invece, riservata al giudice di merito ed è sindacabile in Cassazione alle seguenti condizioni:

- a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità *ex* art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.;
- b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.;
- c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, (vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, in relazione al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.<sup>8</sup>.

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione per omessa motivazione deve essere riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia (oggetto di contraddittorio tra le parti).

Nel giudizio di legittimità, va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti





<sup>6</sup> Cass., SS.UU., 07/04/2014, n. 8053.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cass., sez. 1, Ord. 28/10/2019, n. 27542, in applicazione di tale principio, la S.C. ha qualificato il rapporto emergente da due atti unilaterali intercorsi tra il terzo e la banca come espromissione e non già come accollo con effetti liberatori per il fallimento "accollato", come ritenuto erroneamente dalla Corte d'Appello senza considerare la mancata adesione del fallimento al patto.

<sup>8</sup> Cass., sez. 3 -, Ord. 10/06/2020, n. 11103.

l'omesso esame di una domanda da quella in cui si **censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito**. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta.

Nel secondo caso, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata<sup>9</sup>. Il vizio non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione<sup>10</sup>.

Non può essere censurata la selezione del **materiale istruttorio** da parte del giudice di merito. L'esercizio del potere selettivo delle prove libere ritenute maggiormente idonee ai fini della formazione del convincimento del giudice costituisce esclusivamente oggetto di valutazione di merito. Il controllo di legittimità non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso favorevole quello preteso dalla parte, perché la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento<sup>11</sup>.

Non ricorre il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia se l'omissione riguarda una tesi difensiva o un'eccezione che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto della tesi o dell'eccezione, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto<sup>12</sup>.



<sup>9</sup> Cass., sez. 3, 18/05/2012, n. 7932.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Per tale principio, Cass., sez. L, 18/03/2011, n. 6828.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cass., sez. II, 22/11/2021, n. 35790.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Cass., sez. 3, 29/07/2004, n. 14486.

Alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto<sup>13</sup>.

Le **prove raccolte in un diverso giudizio** danno luogo ad elementi meramente indiziari. Ne consegue che la mancata valutazione di tali prove non è idonea ad integrare il vizio di motivazione, in quanto il difetto riscontrato non può costituire punto decisivo, implicando non un giudizio di certezza ma di mera probabilità rispetto all'astratta possibilità di una diversa soluzione<sup>14</sup>.

Invece la **mancata ammissione di un mezzo istruttorio** si traduce in un vizio della sentenza, sotto il profilo dell'omesso o insufficiente esame della relativa istanza, tutte le volte in cui il mezzo stesso sia diretto a dimostrare punti decisivi della controversia<sup>15</sup>.

L'obbligo di motivazione della sentenza di appello non si estende a tutte le potenziali ricostruzioni del fatto che possano suffragare o contraddire la soluzione adottata con la decisione di primo grado, ma solo a quelle, ritenute decisive, che siano state prospettate dalle parti, ovvero che siano immediatamente correlate alle emergenze istruttorie<sup>16</sup>.

In particolare nel caso in cui il Giudice di appello non ravvisi l'esigenza di discostarsi, con nuove valutazioni in fatto od in diritto, dalla motivazione del giudice di prime cure, bene può richiamare la motivazione della sentenza impugnata riportando il contenuto della decisione evocata, purché non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione<sup>17</sup>.

#### 6.2. Che si intende per specificità dei motivi di ricorso?

Ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata<sup>18</sup>.

•





<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Cass., sez. 5, Ord. 19/04/2018, n. 9693; Cass., sez. 5, sent. 28/06/2017, n. 16171.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Cass., sez. 2, 22/02/2011, n. 4279.

<sup>15</sup> Cass., sez. 3, 21/04/2005, n. 8357.

<sup>16</sup> Cass., sez. III, 21/05/2007, n. 11673.

<sup>17</sup> Cass., sez. V, 03/02/2003, n. 1539.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Didone, Ancora sulla specificità del motivo di ricorso per cassazione quale strumento di "fil-tro", in Giust. civ., 2011, p. 1177.



L'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di:

1. indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione,

2. esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa<sup>19</sup>. "Il giudizio ha un oggetto delimitato dalle censure giuridiche e logiche, individuate con i motivi, che, di conseguenza, determinano e limitano la cognizione della Corte"<sup>20</sup>.

Nel caso in cui il ricorrente abbia omesso di indicare il vizio di legittimità della sentenza impugnata rilevante ai fini dell'art. 360, comma 1, c.p.c. si è chiarito che: «il qiudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e circoscritto dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che il motivo (o i motivi, il che è lo stesso) del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ. »<sup>21</sup>; «... il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; pertanto, pur non essendo decisivo il testuale e corretto riferimento a una delle cinque previsioni 7 di legge, è tuttavia indispensabile che il motivo individui con chiarezza il vizio prospettato nel rispetto della tassativa griglia normativa del ricorso»22.

Il fondamento del requisito di **specificità e completezza del motivo di ricorso** per cassazione viene altresì rinvenuto nei generali principi sulle nullità degli atti processuali<sup>23</sup>.





<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Cass., SS.UU., sent. 28/10/2020, n. 23745.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Carpi, La tecnica di formazione del ricorso per cassazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2004, p. 1024

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ex multis, Cass., sez. 5, 22/09/2014, n. 19959.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Cfr., Cass. n. 32415/2021; Cass., sez. 2, n. 17470/2018.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Didone A., Ancora sulla specificità del motivo di ricorso per cassazione quale strumento di

Proprio tali principi e segnatamente quello per cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda, ove sia carente dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156, comma 2, c.p.c.), impongono che un atto di esercizio dell'impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione, in considerazione della particolare struttura del relativo giudizio, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione senza alcuna attività di ulteriore allegazione, debba necessariamente svilupparsi in motivi specifici, ossia nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo<sup>24</sup>.

La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato, che "La proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al *decisum* della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.". I motivi per i quali si richiede la cassazione devono avere carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate<sup>25</sup>.

Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 4<sup>26</sup>.

Il ricorso per cassazione, a differenza dell'appello, non può mai sostanziarsi in semplici censure dell'ingiustizia della decisione impugnata, o in







<sup>&</sup>quot;filtro", cit.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Cass., sez. 3, 18/09/2007, n. 19359.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Cass. n. 4036/2011, Cass. n. 17125/2007, Cass. n. 359/2005.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Cass. n. 359/2005.

una generica critica a tutto campo, dovendo esso piuttosto sempre fondarsi su un asserito errore o vizio del provvedimento che rientri in una delle categorie espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, comma 1, c.p.c.

Perciò il ricorso per cassazione deve essere, generalmente, articolato in "motivi specifici", immediatamente riconducibili in uno dei cinque numeri di cui al citato art. 360 c.p.c.<sup>27</sup>.

Gli schemi dei motivi tipici sono categorie di contenuto del ricorso, elevate a requisiti di contenuto-forma: il giudizio di cassazione è, in tal senso, giudizio sui motivi di impugnazione<sup>28</sup>.

L'art. 366 c.p.c., nel dettare le condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di "forma-contenuto" dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, configura un vero e proprio "modello legale" del ricorso per cassazione, la cui mancata osservanza è sanzionata con l'inammissibilità del ricorso stesso.

Il motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 o 4, deve contenere **l'indicazione delle norme di diritto** che si assumono violate (come espressamente prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366 c.p.c., n. 4); il che implica la necessità che il ricorrente esamini il contenuto precettivo di ciascuna delle norme di cui denunzia la violazione. Non è consentita la nuda elencazione di articoli di legge che si sostiene essere stati violati, senza che - nel corpo del motivo - ne sia considerato il contenuto precettivo<sup>29</sup>.

Deve ritenersi che, ove il motivo non contenga gli elementi appena illustrati, in coerenza con quanto previsto dall'art. 360-bis c.p.c., lo stesso sarà non specifico, inidoneo al raggiungimento dello scopo e, dunque, inammissibile ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 4.

Difetta perciò di specificità un motivo che si limiti a denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, senza prendere chiaramente in esame il contenuto precettivo delle norme che si assumono violate, lette alla luce dell'interpretazione della giurisprudenza della Corte; oppu-



© Wolters Kluwer Italia



397

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Cass., SS.UU., 24/07/2013, n. 17931 con nota di Poli, Le Sezioni Unite sul regime dei motivi specifici del ricorso per cassazione, in Riv. dir. proc., 2014, p. 183.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Redenti, *Il processo ordinario di cognizione in primo grado, il sistema delle impugnazioni*, Milano, 1953, p. 441. Bove, *La Corte di Cassazione come giudice di terza istanza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2004, p. 948, rileva che "la Corte suprema non è giudice della causa, ma giudice della sentenza", nel senso che ad essa "il ricorrente non chiede una nuova decisione della lite, ma chiede l'annullamento della sentenza fondandosi su (almeno) uno dei motivi enunciati dalla legge (art. 360 c.p.c.), per cui il ricorso in cassazione sarebbe propriamente un'impugnativa sostanziata dai motivi fatti valere ed il giudizio di cassazione avrebbe come oggetto, appunto, tali motivi (e solo essi), la cui riconosciuta esistenza provocherebbe l'annullamento della sentenza impugnata, ove, al contrario, la loro inesistenza porterebbe alla conferma della sentenza impugnata".

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Cfr. Cass., sez. 6-5, 15/01/2015, n. 635.

starla.

re un motivo che, pur tenendo conto di tale giurisprudenza, non si curi però di raffrontare con essa la *ratio decidendi* della decisione impugnata; oppure un motivo che, pur avendo operato tale raffronto, all'esito del quale risulti che la sentenza impugnata ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, ometta poi del tutto di offrire argomenti per contra-

In tutti questi casi, il motivo formula critiche non intellegibili, perché non consente di comprendere in cosa risieda il preteso errore di diritto del giudice a quo, in cosa consista la denunciata violazione della legge sostanziale o processuale. Il motivo, pertanto, dovrà essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 4, risultando esso inidoneo (con riferimento a quanto preteso dall'art. 360-bis c.p.c., n. 1) al raggiungimento del suo scopo, quello di ottenere la cassazione della decisione impugnata.

"Quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità"<sup>30</sup>.

Anche nel processo tributario, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione - richiesta dall'art. 53, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello; richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. Sicché anche la **riproposizione in appello delle stesse argomentazioni** poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado - in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere - può assolvere l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall'art. 53 cit., ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza<sup>31</sup>.

La proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al *decisum* della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i







<sup>30</sup> Cass., sez. 3, 16/01/2007, n. 828; Cass., sez. 6-5, 15/01/2015, n. 635.

<sup>31</sup> Cass. n. 14908/2014; n. 3064/2012; n. 1224/2007.

quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diver-

Mentre nel giudizio d'appello, i motivi d'impugnazione servono unicamente a sostenere le ragioni delle parti e ad individuare i punti della sentenza sui quali il giudice deve pronunciarsi (art. 342, comma 1, c.p.c.), nel ricorso per cassazione i motivi sono volti ad inficiare la pronuncia del grado precedente, con un effetto impeditivo della formazione del giudicato sulla parte di decisione gravata<sup>33</sup>.

La **specificità dei motivi di ricorso** sussiste con riferimento a tutti i vizi denunciabili e delimita l'ambito di cognizione della S.C., ovvero il *devolutum* della decisione impugnata.

Anche con riferimento all'art. 360, n. 4, c.p.c. in merito alla deduzione di un *error in procedendo* e, particolarmente, con riguardo alla deduzione della violazione di una norma afferente allo svolgimento del processo nelle fasi di merito, il rispetto dell'esigenza di specificità non cessa di essere necessario per il fatto che la Corte di Cassazione, essendo sollecitata a verificare se vi è stato errore nell'attività di conduzione del processo da parte del giudice del merito, abbia la possibilità di esaminare direttamente gli atti processuali, giacché, per poter essere utilmente esercitata, tale attività della Corte presuppone che la denuncia del vizio processuale sia stata enunciata con l'indicazione dei singoli passaggi dello sviluppo processuale, nel corso del quale sarebbe stato commesso il denunciato errore di applicazione della norma sul processo<sup>34</sup>.

Dal motivo di ricorso il controricorrente apprende le ragioni e gli argomenti del gravame, ed è messo in grado di difendersi adeguatamente, oltre a permettere alla Corte di identificare il nesso di collegamento tra i motivi di ricorso e le argomentazioni utilizzate dal giudice di merito, con un parallelismo con il ruolo svolto dalla *causa petendi* nella domanda introduttiva di lite, pur essendo il *thema decidendum* affidato al giudice di legittimità non più il bene della vita, quanto l'esistenza del vizio censurato<sup>35</sup>.

I principi sulla nullità degli atti processuali, e segnatamente quello per cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda, ove sia carente dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo

se da quelle impugnate<sup>32</sup>.

.





<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Cass. n. 4036/2011; n. 17125/2007; n. 359/2005.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Poli, I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie, Padova, 2002, p. 431.

<sup>34</sup> Cass., sez. 3, 04/03/2005, n. 4741.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Ricci, L'esame d'ufficio degli impedimenti processuali nel giudizio di cassazione, in Riv. dir. proc., 1978, p. 431 ss.

scopo (art. 156, comma 2, c.p.c.), impongono che un atto di esercizio dell'impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione, in considerazione della particolare struttura del relativo giudizio, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione senza alcuna attività di ulteriore allegazione, debba necessariamente svilupparsi in motivi specifici, ossia nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo<sup>36</sup>.

L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., dovrebbe essere dichiarata soltanto quando la Corte versi nell'impossibilità di identificare nella prospettazione letterale della censura la "sostanza" di alcuna delle categorie dei singoli motivi *ex* art. 360, comma 1, c.p.c.<sup>37</sup>, essendo tale controllo di conformità del gravame al modello legale di ricorso per cassazione compito insopprimibile dal Supremo Collegio, indipendentemente dalla denominazione o dalla numerazione prescelte dal ricorrente.

In forza di un orientamento sostanzialista la S.C. dovrebbe essere comunque tenuta a verificare la sussistenza dell'incidenza causale dell'errore denunciato, pervenendo ad una pronuncia di accoglimento o rigetto della proposta impugnazione, non potendosi fermare ad una pregiudiziale declaratoria di inammissibilità del ricorso, come se si trattasse di gravame sprovvisto di alcuno degli elementi necessari per la sua decisione in termini di fondatezza:

- a) se il ricorrente fa valere un vizio della decisione astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia ed esponga le ragioni che illustrano la portata della censura;
- b) se l'asserito vizio del provvedimento rientra in una delle categorie logiche espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, comma 1, c.p.c.;
- c) se il ricorrente erra nella configurazione formale della rubrica del motivo di ricorso o nella menzione dell'ipotesi appropriata, ovvero ometta l'esatta indicazione delle disposizioni di legge violate.

La censura del ricorrente deve, tuttavia, essere proposta in ossequio al requisito di specificità dei motivi di gravame e la cognizione della Corte, nel rispetto delle prescrizioni fissate dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., risulta circoscritta da quanto analiticamente indicato ed allegato col ricorso ma è anche compito del giudice di legittimità confrontare le attività delle parti (e dei giudici del merito) con i modelli normativi inderogabili della legge processuale, prescindendo dalle loro deduzioni ed interpretazioni.

Le Sezioni unite hanno accolto l'orientamento sostanzialista affermando che nel giudizio per cassazione - che ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, comma 1, c.p.c. - il ricorso





<sup>36</sup> Cass., sez. 3, 18/09/2007, n. 19359.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Andrioli, *Diritto processuale civile*, cit., pp. 889-890.

Capitolo 6 - Tecniche di redazione del ricorso

deve essere articolato in specifici motivi immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una delle cinque ipotesi di impugnazione previste dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte della impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate, non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell'ipotesi di cui al n. 4 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c. (con riferimento all'art. 112 c.p.c.), purché nel motivo si faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. Va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge<sup>38</sup>.

La Corte deve comprendere se le dedotte violazioni di norme siano effettivamente riconducibili ad un vizio di violazione di legge, o ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Articolare le censure, in difetto di qualsivoglia coordinamento con le fattispecie di vizio tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c., non è rispettoso del sistema processuale vigente, in relazione alla formula prevista per il ricorso per cassazione<sup>39</sup>. Le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata devono essere formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato, secondo le censure previste tassativamente dall'art. 360, comma 1, c.p.c.<sup>40</sup>.

La Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale, ma esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa<sup>41</sup>.

L'orientamento più rigoroso e formalistico, partendo dall'onere della specificità dei motivi di ricorso, fissato dall'art. 366, n. 4, sottolinea il carattere di mezzo d'impugnazione privo di effetto devolutivo ed "a critica vincolata" connotante il ricorso per cassazione e traendo spunto anche dalle finalità deflattive perseguite dal legislatore negli interventi avvicendatisi negli ultimi anni, che detto carattere avrebbero accentuato, sostiene che il ricorrente abbia l'onere di indicare con assoluta precisione, non solo sostanziale, ma anche formale, gli assunti errori contenuti nella decisione impugnata, assolvendo il singolo motivo alla funzione condizionante il devolutum della sentenza censurata; con la conseguenza che il mezzo d'impugnazione debba non solo esporre in modo chiaro ed inequivoco le



<sup>38</sup> Cass. 24/07/2013, n. 17931.

<sup>39</sup> Cass. n. 11603/2018.

<sup>40</sup> Cass. n. 10862/2018.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Cass. n. 6519/2019; Cass. n. 25332/2014.

ragioni della doglianza, ma anche indicare esattamente le norme, sostanziali o processuali, che si ritengano essere state violate o falsamente applicate, e, soprattutto, centrare la tipologia di vizio di legittimità, nell'ambito della tassativa previsione di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., in ravvisata presenza del quale si chiede la cassazione della sentenza di merito<sup>42</sup>.

Si assiste, tuttavia, ad una inversione di tendenza allorché si è ritenuto che l'ammissibilità del ricorso per cassazione non sia preclusa dal fatto che il vizio della sentenza impugnata fosse stato qualificato erroneamente dalla parte come violazione di legge e ricondotto al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., anziché al vizio di motivazione di cui al n. 5, in una fattispecie in cui la sostanziale doglianza atteneva ad una erronea interpretazione della domanda da parte del giudice  $a quo^{43}$ .

Orientamento proseguito negando che costituisca una condizione necessaria di ammissibilità del ricorso di legittimità la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle previste dall'art. 360, comma 1, c.p.c., purché nel contenuto dell'impugnazione si faccia chiaramente ed inequivocamente valere un vizio della decisione astrattamente idoneo ad inficiare la decisione ai sensi della citata norma, traendone, nella fattispecie, la conseguenza dell'ammissibilità di un ricorso per cassazione, che pur prospettando il vizio sotto il profilo dell'art. 360, comma 1, n. 3, aveva in realtà lamentato un *error in procedendo*, ai sensi del n. 4 cit.<sup>44</sup>.

Le Sezioni unite<sup>45</sup> hanno ritenuto che il contrasto debba essere risolto ritenendo preferibile, sia pure con limitazioni, l'orientamento sostanzialista, che risulta, rispetto a quello più drasticamente formalistico, più conforme a principi fondamentali dell'ordinamento processuale, segnatamente a quello, tradizionale e millenario, *iura novit curia*, recepito dall'odierna disposizione di cui all'art. 113 c.p.c., ed a quello, di derivazione sovranazionale, della c.d. "effettività" della tutela giurisdizionale, da ritenersi insito nel diritto al "giusto processo" di cui all'art. 111 Cost., elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ed inteso quale esigenza che alla domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile e segnatamente nell'attività di interpretazione delle norme processuali, corrispondere una effettiva ed esauriente risposta da parte degli organi statuali preposti all'esercizio della funzione giurisdizionale<sup>46</sup>.





<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Cass., Ord. sez. 6-3, n. 8565/2012, che ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione con il quale era stata denunciata *ex* art. 360, comma 1, n. 3, quale violazione delle norme sulla confessione, la mancata considerazione, da parte del giudice di merito, di una dichiarazione di asserito tenore confessorio reso dalla controparte, anziché quale vizio di motivazione, deducibile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

<sup>43</sup> Cass., sez. 1, n. 23794/2011.

<sup>44</sup> Cass., sez. 2, 21/01/2013, n. 1370.

<sup>45</sup> Cass. 24/07/2013, n. 17931.

<sup>46</sup> Cass. 24/07/2013, n. 17931.

La Corte di Strasburgo ha avuto più volte modo di precisare che nell'interpretazione ed applicazione della legge, in particolare di quella processuale, gli stati aderenti, e per essi i massimi consessi giudiziari, devono evitare gli "eccessi di formalismo", segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta

esplicazione di quel "diritto di accesso ad un tribunale" previsto e garantito dall'art. 61 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali del 1950 (ratificata dall'Italia con

la L. n. 848 del 04/08/1955)<sup>47</sup>.

Tale principio, non vieta agli stati aderenti la facoltà di circoscrivere, per evidenti esigenze di opportunità selettiva, le relative facoltà di impugnazione a casistiche tassative, in relazione alle ipotesi ritenute astrattamente meritevoli di essere esaminate ai massimi livelli della giurisdizione.

Non si ravvisa contrasto allorquando le disposizioni risultino di chiara evidenza senza lasciare adito a dubbi; costituisce tuttavia, un canone direttivo nei diversi casi in cui le norme si prestino a diverse accezioni ed applicazioni, nella relativa interpretazione, che deve in siffatti ultimi casi propendere per la tesi meno formalistica e restrittiva.

Nel caso in cui si discuta della **corretta interpretazione di norme di diritto**, il controllo del giudice di legittimità investe direttamente anche la correttezza della decisione, sicché, come desumibile dall'art. 384, comma 4, c.p.c., il giudizio di diritto può risultare incensurabile anche se mal giustificato perché la decisione erroneamente motivata in diritto non è soggetta a cassazione ma solo a correzione quando il dispositivo sia conforme al diritto<sup>48</sup>.

Per palesi ragioni di economia e ragionevole durata del processo, la fondatezza di motivi preliminari (di rito o di merito) da cui deriverebbe la necessità di una pronuncia, precedentemente mancata, su profili consequenziali (sempre di merito), non può portare all'accoglimento del ricorso ogni qual volta il diritto ultimo rivendicato sia comunque giuridicamente insussistente; in tali evenienze il giudizio di legittimità va comunque definito, previa correzione *ex* art. 384 c.p.c. della motivazione assunta nella sentenza impugnata, con la reiezione del ricorso interessato da tale dinamica processuale<sup>49</sup>.





<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> CEDU, 08/06/2005 in proc. n. 74328/2001, del 21/02/2008 in proc. n. 2602/2006, del 24/04/2008 in proc. n. 17140/2008, nell'ultima delle quali, in particolare è stato censurato il Granducato del Lussemburgo, la cui Corte di Cassazione aveva dichiarato irricevibile un ricorso, per non essere stati articolati con sufficiente precisione i motivi di impugnazione, ritenendosi la relativa limitazione "non proporzionata" al fine di garantire la "certezza del diritto e la buona amministrazione della giustizia".

<sup>48</sup> Cass., sez. 2, Ord. 13/08/2018, n. 20719.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Cass., sez. L, Ord. 18/11/2019, n. 29880, nella specie, a fronte di un ricorso proposto da un'Università avverso la pronuncia di condanna a corrispondere determinati emolumenti ai

Costituisce *ius receptum* che nell'interpretazione della domanda o eccezione il giudice non è vincolato dal *nomen iuris* indicato dalla parte e dalle norme giuridiche al riguardo citate, dovendo invece egli procedere alla relativa qualificazione, con particolare riferimento alla *causa petendi* (o *excipiendi*), desumendola, al di là dalla terminologia più o meno appropriata adoperata dal petente o eccipiente, dal sostanziale contenuto del fatto o della situazione, giuridicamente rilevante, esposti a sostegno delle stesse<sup>50</sup>.

«Orbene, se il giudice di merito ha sempre il compito di interpretare e qualificare correttamente le domande o eccezioni a lui proposte, non si vede perché a tanto non dovrebbe anche, ed a fortiori, procedere, nell'ambito della propria funzione "nomofilattica", in un sistema nel quale alla stessa è attribuito il compito di massimo organo preposto a tutela della corretta applicazione della legge, la Corte Suprema di Cassazione, relativamente ai ricorsi ad essa proposti, nei quali il motivo, vale a dire la deduzione del vizio giuridico o logico in cui si lamenta sia incorso il giudice di merito, integra la *causa petendi* della domanda processuale di impugnazione, posta a base della richiesta caducatoria della decisione (*petitum*).

Al termine di un travagliato percorso interpretativo le Sezioni unite sono approdate alla conclusione che l'onere della specificità ex art. 366 n. 4 c.p.c., secondo cui il ricorso deve indicare "i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano", non debba essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione della ipotesi, tra quelle elencate nell'art. 360 co. I c.p.c., cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di alti testi normativi, comportando invece l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 citato»51.

Un diverso orientamento, da ritenersi superato dalle Sezioni unite, ritiene che quando venga denunciato un vizio che comporti la nullità del





medici "specializzandi", i quali, a loro volta, avevano proposto ricorso incidentale per chiedere, in caso di accoglimento del ricorso principale, l'accertamento della legittimazione passiva, rispetto alla pronuncia di condanna alle differenze rivendicate, della Presidenza del Consiglio o dei Ministeri evocati in giudizio, la S.C., riconosciuto il difetto di legittimazione passiva dell'Università, ha rigettato comunque il ricorso incidentale per infondatezza nel merito delle pretese dei medici.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Cass. n. 5848/2013; Cass. n. 13945/2012; Cass. n. 12943/2012; Cass. n. 15925/2007.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Cass. 24/07/2013, n. 17931.

procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di **esaminare direttamente** gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.)<sup>52</sup>.

Solo quando fosse stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità, diventava possibile valutare altresì la fondatezza del motivo medesimo<sup>53</sup>.

In forza del nuovo orientamento delle Sezioni unite, invece, qualora nella rubrica del mezzo d'impugnazione, vi sia un improprio riferimento numerico all'art. 360, comma 1, c.p.c., va esaminata la parte motiva e se nella prospettazione e nelle richieste della parte ricorrente, il vizio principalmente ed espressamente denunciato non attenga tanto e direttamente alla sufficienza o logicità della motivazione, e dunque alla, pur impropriamente richiamata in rubrica, ipotesi di cui al n. 5 dell'art. 360, comma l, n. 4, c.p.c., bensì alla omissione di pronunzia, intesa quale conseguenza della inammissibilità, erroneamente ravvisata, della richiesta sottoposta al giudice e non decisa, ne va dedotta la concreta e sostanziale riconducibilità della censura all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 112 c.p.c.

A volte sorgono dubbi sulla esatta qualificazione del vizio; ad esempio nel caso di circostanze dedotte per sorreggere una domanda (o eccezione) ritenute dal giudice di merito generiche ed inidonee a dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto stesso (o dell'eccezione), senza ulteriori precisazioni, non può ritenersi sussistente né la violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, né la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, mentre, qualora si assuma che una tale pronuncia comporti la mancata valorizzazione di fatti che si ritengano essere stati affermati dalla parte con modalità sufficientemente specifiche, può ammettersi censura, da articolare nel rigoroso rispetto dei criteri di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., qualora uno o più dei predetti fatti integrino direttamente elementi costitutivi della fattispecie astratta e dunque per violazione della norma sostanziale. In qualche altro caso la censura potrebbe anche proporsi ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., per omesso esame di una o più di tali circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di ele-









<sup>52</sup> Cass., SS.UU., 22/05/2012, n. 8077.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Cass., sez. 5, 20/07/2012, n. 12664.

vata probabilità logica, una ricostruzione dell'accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata<sup>54</sup>.

Nessun limite al controllo da parte della S.C. discende dal principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, almeno allorquando le modalità di formulazione del motivo di impugnazione comunque consentano ad essa di controllare la causalità e la fondatezza del vizio denunciato, ovvero di indagare su elementi effettivamente "rappresentati nel processo"<sup>55</sup>.

## 6.3. In caso di pluralità di ragioni singolarmente sufficienti a sorreggere la sentenza, l'omessa impugnazione di una delle *rationes decidendi* quali effetti produce?

Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali *rationes decidendi*, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione<sup>56</sup>.

#### 6.4. Quali condizioni deve soddisfare il ricorso per cassazione?

Il ricorso per cassazione deve essere articolato in "**motivi**", "**specifici**" ed immediatamente riconducibili in uno dei cinque numeri di cui alla citata disposizione. Gli schemi dei motivi tipici sono categorie di contenuto del ricorso, elevate a requisiti di contenuto-forma: il giudizio di cassazione è, in tal senso, giudizio sui motivi di impugnazione<sup>57</sup>.

Mentre con riguardo al giudizio d'appello, i motivi d'impugnazione servono unicamente a sostenere le ragioni delle parti e ad individuare i punti della sentenza sui quali il giudice deve pronunciarsi (art. 342, comma 1, c.p.c.), la cognizione del Supremo Collegio si esaurisce nei motivi proposti, delineando l'alternativa rigida tra il loro accoglimento e il loro rigetto.

A seguito dell'impulso procedimentale, proprio dell'allegazione del







<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Cass., sez. L, sent. 21/10/2019, n. 26764.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Cass., SS.UU., 22/05/2012, n. 8077.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Cass., sez. L, 04/03/2016, n. 4293. In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso con cui, censurata la decisione di merito limitatamente alla motivazione circa la tardività delle allegazioni sull'esistenza di un uso aziendale, la parte aveva omesso di contestare la mancata prova dello stesso.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Poli, I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie, Padova, 2002, p. 431.



L'estratto che stai consultando fa parte del volume in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di **Wolters Kluwer** 

Torna al libro

>







